

## ALLEGATO 4

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE  
DI APPARECCHIATURE DI ELABORAZIONE DATI FUORI GARANZIA  
PER SOGEI, PER MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E  
PER LA CORTE DEI CONTI - ID SIGEF 1574  
(CONDIZIONI SPECIALI)**

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - LOTTO \_

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) Consip, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla predetta convenzione, ha indetto, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, con bando pubblicato sulla GUUE S\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente, anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti (di seguito, anche "Amministrazione/i") per le prestazioni di cui al presente contratto;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio è il seguente: \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, Lotto  CIG , è il seguente ;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Amministrazione e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II"- Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato Tecnico; Allegato "IV"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 S

#### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e delle Amministrazioni, affida all'Impresa, che accetta, i servizi di manutenzione hardware di apparecchiature di elaborazione dati fuori garanzia per Sogei, per Ministero dell'Economia e delle Finanze e per la Corte dei Conti, ed in particolare:
  - a) *servizio di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria (cfr. par. 4.3.3 e 4.3.4 del Capitolato tecnico),*
  - b) *servizio di manutenzione correttiva straordinaria (cfr. par. 4.3.5 del Capitolato tecnico),*
  - c) *servizi aggiuntivi (cfr. par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico),*
  - d) *servizi di ricategorizzazione delle apparecchiature: di Upgrade da "non critiche" a "critiche"; di Downgrade da "critiche" a "non critiche" (cfr. par. 4.4.3.1 e 4.4.3.2. del Capitolato Tecnico);*
  - e) *[solo Lotto 1 ] servizi professionali (cfr. par. 4.4.2 del Capitolato Tecnico);* tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico.
2. I servizi suindicati dovranno essere eseguiti conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta tecnica se migliorativa, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta Tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Amministrazione e/o la Committente non garantiscono l'attivazione dei servizi della fornitura nella misura indicata nel Capitolato Tecnico, quale stima operata al meglio delle conoscenze, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere prestati, in ogni caso, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 13 S ("Corrispettivo"). L'erogazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva ordinaria avviene in maniera continuativa ed è remunerata

a canone, mentre i servizi di manutenzione correttiva straordinaria, i servizi aggiuntivi e quelli professionali verranno erogati solo a richiesta della Committente, anche per conto e nell'interesse delle Amministrazioni, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.

5. In virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico e relative appendici.
6. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni, i livelli di servizio e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei livelli di servizio descritti nei paragrafi 7.3 e 7.4 del Capitolato tecnico.
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei relativi prodotti (rapporti e verbali secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico).
8. I servizi oggetto del presente contratto, di prassi, dovranno essere erogati presso le sedi come individuate nel Capitolato Tecnico.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento per l'esecuzione del presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Vittorio D'Orsi.
10. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_.
11. L'Impresa, conformemente a quanto previsto al punto 5.2.2. del Capitolato tecnico (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria), indica il Responsabile unico dei servizi nella persona di \_\_\_\_\_, affinché l'Amministrazione e/o la Committente possano fare riferimento a tale Responsabile per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti da detta data. L'avvio dei servizi (Data di Avvio del Servizio) avverrà in data appositamente concordata tra il Committente e l'impresa, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e dei termini di cui agli artt. 302 e 303 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso

di sospensione si applicano le disposizioni previste dall' art. 308, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula, il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il Fornitore dovrà assicurare, prima della Data di avvio del servizio e a propria cura e spese, lo svolgimento di attività di affiancamento presso la Sogei, come meglio specificato al par. 4.2 del Capitolato tecnico.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 20 giorni solari di efficacia del presente contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.9. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
6. L'impresa si impegna a predisporre, dalla data di stipula del Contratto e prima della Data di Avvio del Servizio, e comunque entro 30 giorni dalla stipula, l'integrazione tra i sistemi per la gestione dei malfunzionamenti della medesima impresa con quelli in uso presso ciascuna Amministrazione, attraverso lo sviluppo delle componenti software necessarie ad assicurare l'interoperabilità tra il proprio sistema di gestione degli interventi e i due sistemi, SIGMA e Remedy, in uso presso l'Amministrazione, come specificato nel par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico

dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto; l'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche anche presso le proprie sedi.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei software eventualmente sviluppati, degli elaborati, delle procedure e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 155 "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione delle prestazioni contrattuali è determinata sulla base di quanto previsto dal bando, dal Disciplinare, dal Capitolato (e relative Appendici) e dalla documentazione della gara di cui alle premesse.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio del servizio, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità, come dettagliato nel par. 7.1 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, e quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o nel diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

## ARTICOLO 7 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione delle attività contrattuali sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa ed eventuali altri ditte fornitrici.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 9 S

### RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico dei servizi (nella persona di \_\_\_\_\_), cui la Committente e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Direttore dell'Esecuzione, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i *curricula* dei referenti e delle figure professionali eventualmente migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni o attestazioni richieste e/o offerte. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a tutto quanto espresso negli allegati al contratto.
3. Prima della Data di avvio del servizio, il **Fornitore** dovrà assicurare, a propria cura e spese, che i propri Responsabili della Struttura di Coordinamento e pianificazione

e delle Strutture di assistenza tecnica di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, possano essere affiancati da responsabili Sogei per un periodo di almeno 15 gg. lavorativi.

4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. La Committente ha la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo art.12, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della Committente, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari allo 0,1% (zerounovirgolaunopercento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della

qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## ARTICOLO 10 S

### VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. In corso di contratto la Sogei effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - per le attività di manutenzione correttiva ordinaria e preventiva a canone, mediante il sistema SIGMA e/o Remedy, i rapporti di intervento e la reportistica periodica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio del servizio tra Committente e Fornitore, entro 20 (venti) giorni dal termine del relativo periodo di riferimento;
  - per i servizi a richiesta, entro il mese successivo a quello dell'espletamento del servizio, mediante sistema SIGMA e/o Remedy e/o i rapporti di intervento e la reportistica prodotta dalla Struttura di assistenza tecnica secondo le modalità concordate all'avvio del servizio tra Committente e Fornitore, entro 20 (venti) giorni dal completamento della prestazione.
3. Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale **"Data di accettazione del servizio"**, per la relativa prestazione contrattuale, da parte della Sogei.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. Sogei rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Sogei potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 S MONITORAGGIO**

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di

garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **EN ISO 19011:2008**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 12 S**

### **PENALI**

1. Per ogni 10 (dieci) giorni solari di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico per l'efficace operatività del colloquio tra la componente client da realizzarsi a cura dell'Impresa ed il sistema SIGMA e/o Remedy, la SOGEI applicherà una penale di Euro 1.000,00= (mille/00).
2. In caso di inosservanza dei termini di ripristino risultante dalla rilevazione delle grandezze previste dagli indicatori IQM01 e IQM02 riportati nel Capitolato Tecnico nel ripristino della funzionalità di ciascuna apparecchiatura a partire dalla segnalazione del malfunzionamento per le attività di manutenzione correttiva ordinaria e dalla data prevista di attivazione dell'intervento nel piano approvato per la manutenzione straordinaria), la SOGEI applicherà, per ciascuna ora di ritardo, o frazione di ora, e per ciascuna apparecchiatura nell'ambito della classe di appartenenza specificata nel Capitolato tecnico, le seguenti penali:
  - classe A: lo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per i servizi di manutenzione a canone relativo alla categoria di appartenenza (apparecchiature critiche o non critiche) come importo massimo giornaliero, da corrispondere nella misura di 1/24 per ogni ora, o frazione, di ritardo rispetto al valore di soglia prefissato;
  - classe B: lo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per i servizi di manutenzione a canone relativo alla categoria di appartenenza (apparecchiature critiche o non critiche) come importo massimo giornaliero, da corrispondere nella misura di 1/24 per ogni ora, o frazione, di ritardo rispetto al valore di soglia prefissato.
3. Per ogni sostituzione, su richiesta della Committente, eccedente il valore di soglia misurato come previsto dall'indicatore "IQG01 Competenza e capacità delle risorse professionali", rispettivamente per le risorse di coordinamento e per le risorse operative, ritenute inadeguate, la Sogei applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale.
4. Per ogni sostituzione di risorse di coordinamento (Responsabile unico dei servizi, Responsabile tecnico) effettuata dal Fornitore, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQG04a - Turn over del personale", la Sogei applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'intero importo contrattuale.
5. Per ogni sostituzione di risorse non di coordinamento effettuata dal Fornitore, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQG04b - Turn over del personale", la Sogei emetterà un rilievo.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione delle risorse rispetto al termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui al precedente art.9 S, comma 10, la Sogei applicherà una penale pari a €500,00 = (cinquecento/00).
7. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 4 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Sogei applicherà una penale pari a € 1.000,00 (mille/00).
8. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento delle attività di installazione e di messa in esercizio degli aggiornamenti di firmware e/o di microcodice sulle apparecchiature critiche rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico la Sogei applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per i servizi di manutenzione a canone relativo alle apparecchiature critiche).
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico o concordati tra le Parti, calcolato cumulativamente sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore "IQG02 - Rispetto scadenze temporali" :
  - a) nella consegna di preventivi richiesti dalla Sogei per la esecuzione dei servizi a richiesta di cui all'articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione" comma 1 lettera b) ;
  - b) nel completamento delle attività legate alla chiusura differita di un malfunzionamento con consegna, nelle modalità concordate all'avvio della fornitura, della relativa Comunicazione al Direttore dell'esecuzione;
  - c) nella consegna del report relativo alle rilevazioni trimestrali riguardanti i livelli di microcodice installato sulle diverse apparecchiature e la eventuale disponibilità di nuove versioni;
  - d) nella consegna dei documenti di rendicontazione e di altra documentazione eventualmente richiesta dalla Sogei;
  - e) nella consegna della documentazione che sarà prevista nelle attività di affiancamento di fine fornitura;La Sogei applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale della fornitura.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia rispetto ai termini concordati tra le Parti per l'attivazione di servizi a richiesta, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore "IQG03 - Attivazione degli interventi", la Sogei applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo totale posto come massimale complessivo per la specifica tipologia di servizio a richiesta;
11. Qualora il numero di rilievi, rilevato attraverso l'indicatore IQR01 descritto nel capitolato tecnico, ecceda il numero massimo ivi indicato o il limite definito da

condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore, la Sogei si riserva di applicare all'Impresa una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

12. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 11 S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Sogei, per ciascun inadempimento relativo ad una stessa verifica, si riserva di emettere un rilievo di monitoraggio. Il superamento della soglia di 5 rilievi di monitoraggio per la stessa verifica comporterà l'applicazione di una penale pari al 0,1% (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo" comma 1. Se il numero di rilievi di monitoraggio relativi ad una verifica è inferiore a 5, tali rilievi di monitoraggio verranno conteggiati come rilievi relativi all'indicatore IQR01.
13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive", resta salvo il diverso termine indicato.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Sogei l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G "Cauzione" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ARTICOLO 13 S CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi

interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) per l'attività di manutenzione ordinaria (correttiva e preventiva) a canone, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) il corrispettivo è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- b) per il servizio di manutenzione correttiva straordinaria, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), il tetto massimo di spesa è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- c) per i servizi aggiuntivi, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), il corrispettivo unitario è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- d) per i servizi di Upgrade di apparecchiature da "non critiche" a "critiche", di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), il tetto massimo di spesa è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- e) [solo lotto 1] per i servizi professionali, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera f), la tariffa giornaliera (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per la figura professionale in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi 4.4.2 e 5.6.2 del Capitolato tecnico , è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);

[ove presenti] Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);

- 2. Per tutte le attività relative agli interventi di manutenzione correttiva ordinaria, di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera a), compresa la fornitura delle parti di ricambio, e per le attività relative alla realizzazione dell'interfaccia al sistema SIGMA e/o Remedy, per le attività di presidio, per l'operatività delle sedi di assistenza e dei magazzini di parti di ricambio la SOGEI corrisponderà all'impresa, a decorrere dalla Data di avvio del servizio, stabilita il \_\_/\_\_/\_\_, un canone mensile determinato sommando i canoni mensili unitari - indicati nell'allegato "Offerta economica" alla dichiarazione d'offerta, allegata al presente contratto - di ciascuna apparecchiatura effettivamente oggetto del servizio nel mese considerato.
- 3. Per tutte le attività relative agli interventi di manutenzione correttiva straordinaria, di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera b), la SOGEI corrisponderà all'Impresa un importo determinato sulla base del preventivo approvato da SOGEI.
- 4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 5. Le tariffe, il canone mensile ed i corrispettivi unitari nonché i tetti massimi di spesa sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115

del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

#### ARTICOLO 14 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura :
  - a) con riferimento al servizio a canone di manutenzione ordinaria correttiva e preventiva di cui all'art.15 comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 10 S comma 6;
  - b) con riferimento ai servizi a richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base degli interventi effettuati e accettati da Sogei (Data di accettazione del Servizio) alle condizioni economiche che saranno state preventivamente concordate per ciascun intervento.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
5. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità,
10. le fatture di cui al comma 1 lett. e) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio [REDACTED], il Codice Identificativo Gare (CIG) [REDACTED], nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
  - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
  - tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."

Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla

Committente stessa in apposita comunicazione.

11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## ARTICOLO 15 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G e dell'art.21 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell' articolo 11 G "Cauzione";
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 10 S "Verifica di conformità", art. 11 S "Monitoraggio", art. 12 S "Penali", art. 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G

“Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 18 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” .

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 16 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li \_\_\_\_\_

Sogei S.p.A.

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà dei prodotti;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Risorse impiegate;

Articolo 10 S - Verifica di conformità

Articolo 12 S - Penali

Articolo 15 S - Risoluzione

Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento - Modifiche e varianti in aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Personale impiegato dall'Impresa e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---